Onomastica e diritto canonico: primi passi di una ricerca

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:
This version is available http://hdl.handle.net/2318/86265 since

Publisher:
Facoltà di scienze della formazione

Terms of use:
Open Access
Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)
Cultura locale e formazione

a cura di Alda Rossebastiano

In copertina:
Inversioni di prospettiva. Foto di Giuseppe Mangianti.
Onomastica e diritto canonico: 
primi passi di una ricerca

Alberto Lupano

Cur quaeris nomen meum?
(Gen. 32, 29)

Il valore del nome proprio come segno dell’identità personale ricorre in tutte le culture. Si tratta di un fenomeno studiato da secoli e oggetto di analisi da parte delle scienze umane, dalla storia alla sociologia, dall’antropologia alla etnologia, fino al diritto, per garantire una opportuna identificazione e tutela del nome. Anche nelle religioni il nome assume particolari significati, simbolici o allegorici, comunque sempre collegati al credo e alle sue manifestazioni. Secondo le mentalità più antiche il nome della persona costituisce un elemento essenziale ed integrante della persona stessa o delle cose e si ritrova a volte una particolare cura nel celarlo per esprimere venerazione o, nelle mentalità primitive, si assiste a cautele particolari per evitare atti ostili anche magici. Si possono richiamare gli esempi del nome di Dio che nell’Antico Testamento solo il sommo sacerdote pronunciava nel tempio di Gerusalemme

una volta all’anno dopo grandi sacrifici; oppure risulta significativa la vicenda del nome segreto di Roma, incidentalmente rievocato all’interno di un intenso racconto di Borges.

La Chiesa cattolica – è noto – possiede un sistema giuridico assai complesso denominato diritto canonico. Si tratta di un caso singolare tra le religioni, di un *unicum* che non trova eguali nella storia della religiosità umana e che si motiva attraverso la peculiare dimensione della realtà ecclesiale, spirituale e terrena insieme, che si configura proiettata verso l’uomo e la sua salvezza ultimamente, disponibile, per il conseguimento di questo obiettivo, pure alla adozione di strumenti come quello giuridico. Il diritto come risorsa e come mezzo, tra i tanti, per conseguire, insieme, un ordine terreno e un fine ultramondano.

All’interno di una simile prospettiva non deve sorprendere che anche il nome abbia trovato – e trovi tuttora – specifica regolamentazione giuridica nell’ordinamento ecclesiale, sebbene a livelli diversificati e con differenti forme e sfumature di tutela.

La comunità cristiana trae la sua origine naturalmente dall’ebraismo e dalla relativa tradizione; nella cultura ebraica l’imposizione del nome costituiva un momento centrale nella vita del soggetto e si collegava generalmente alla situazione della nascita; il nome veniva imposto al momento della circoncisione per il maschio, l’ottavo giorno dopo il parto. Il nome, soprattutto per gli ebrei – diversamente per i cristiani –, segnalava l’essenza della persona: comunque non è certamente casuale che nella *Vulgata* di san Gerolamo si incontrì la parola *nomina* citata per millenovanta volte. Ancora significativi sono, tra i tanti, gli esempi biblici di Mosé, il quale *indirettamente* chiede a Dio di rivelare il proprio nome; e di Giacobbe, che, nel corso di una visione, sostiene una misteriosa lotta notturna con un angelo (a cui domanda come si chiami), lotta dalla quale esce vincitore ed ottiene il nome di Israele, ‘colui che contiene con Dio’.

Anche nel cristianesimo il nome e la sua scelta assumono, col tempo, un valore determinante, frutto di fede, con un preciso significato anche giuridico. Tra i primi esempi di cambiamenti onomastici, si debbono segnalare quelli operati da Gesù stesso; particolarmente famoso è il caso riguardante l’apostolo detto Simone, il quale ebbe mutato il proprio nome originario in quello di Pietro. L’episodio sottolinea efficacemente quale importanza Gesù attribuisse al nome personale, seguendo del resto la tradizione ebraica.

---


5 È noto che alcuni ebrei convertiti al cristianesimo continuarono a ritenere obbligatoria la circoncisione e che san Paolo si adoperò per sradicare questo convincimento, sottolineando che il battesimo aveva ormai sostituito la pratica antica.

6 La versione latina dell’*Antico* e del *Nuovo Testamento* viene qui richiamata tenendo conto anche del suo valore giuridico, di fonte del diritto divino, secondo la tradizionale accezione presente nel diritto comune; pure la forma delle citazioni segue le regole tradizionali in uso nello stesso diritto comune.


8 «Ecce ego vadam ad filios Israel, et dicam eis: Deus patrum vestrorum misit me ad vos. Si dixerint mihi: Quod est nomen eius? Quid dicam eis?» (Ex 3, 13-14); la risposta di Dio è altrettanto indiretta, secondo la celebre espressione, sottolineata nella *Vulgata* dal carattere maiuscolo, «EGO SUM QUI SUMS». All’epoca non esisteva ovviamente il diritto canonico, ma si stava formando il suo nucleo fondamentale, quel diritto divino che è da intendersi come l’insieme di norme e de principi stabiliti da Dio, assolutamente ingerogabili ad opera della legge umana e ecclesiastica.


10 Mitterauer, *Antenati e santi*, cit., p. 77 ss.

11 Matth. 4, 18; 10, 2.


13 Mitterauer, *Antenati e santi*, cit., p. 87. Allo stesso modo assume un grande rilievo – in negativo – la circostanza che Gesù, nelle operazioni di esorcis-
Nella comunità cristiana il momento dell'imposizione del nome è costituito dal battesimo. L'amministrazione del primo dei sacramenti segna l'ingresso ufficiale del catecumen nella comunità ecclesiale. Non era esattamente così nel primo cristianesimo, quando battesimo e nome non sempre coincidavano nel rito. Anzi, se la Chiesa primitiva non si preoccupò subito che ai suoi fedeli fossero imposti nomi propriamente cristiani - ma lasciò in uso i precedenti nomi, a volte marcatamente pagani, o persino volgari dei neofiti - ciò fu dovuto alla considerazione del fatto che ogni convertito portava legittimamente e implicitamente anche il nome generico di cristiano. Col tempo, il significato di rinascita spirituale connesso al battesimo impose anche il cambiamento del nome per meglio mostrare la novità e l'incisività della conversione al cristianesimo. A ciò si aggiunse spontaneamente la aspirazione dei genitori cristiani a mettere i neonati sotto la protezione di un santo riconosciuto come modello di vita e come faustum.


15 Mitterauer, Antenati e santi..., cit., p. 113.


17 Mitterauer, Antenati e santi..., cit., p. 87 ss.

Anche nella cresima era ammesso il mutamento del nome; tra gli esempi di parziale cambiamento, appare curioso quello della regina Cristina di Svezia. Dopo l'abdicazione, ella - com'è noto - si era stabilita in Roma e nella mattina di Natale del 1655 ricevevendo il Sacramento della confermazione per mano di papa Alessandro VII, volle aggiungere al proprio nome originario quello di Alessandra. Il papa acconsentì volentieri, ma suggerì alla regina di chiamarsi Maria Cristina Alessandra, come fu fatto.

La dottrina canonicista non mancano le opinioni che ammettono il cambio del nome battesimale alla cresima o in altre circostanze della vita personale del fedele; il mutamento soltanto privato del nome può avere ovvie ripercussioni negative, pertanto si ammette il nuovo nome solo dopo una esplicita autorizzazione del vescovo competente, fate le debite annotazioni sul libro dei battez- ta e le comunicazioni all'autorità civile.

La registrazione dei battesimi divenne una vera necessità anche per verificare la data del rito, oltre al nome proprio di ciascun fedele. Si ritiene comunemente che sia stato il concilio di Trento ad introdurre l'obbligo della tenuta dei libri parrocchiali. Le prescrì-
zioni tridentine sono completate dal *Rituale romanum*, emanato da papa Paolo V per dare alla Chiesa latina uniformità nell’amministrazione dei sacramenti – ad eccezione del sacramento dell’ordine – e delle benedizioni, riveduto poi da papa Benedetto XIV nel Settecento; esso impone ai parroci la tenuta di ben cinque libri.

Tuttavia la loro origine dovrebbe essere molto più antica. Già l’imperatore Giustiniano risulta esplicito su certi libri anagrafici tenuti dalla Chiesa: infatti alla Novella 74 del *Corpus iuris civilis* (Nov. 74, 4, 1-2) è prevista almeno la compilazione dei libri dei matrimonii.

Nel diritto comune si rammentano talvolta i libri parrocchiali, riferiti per lo più ai matrimoni; la loro tenuta sembra rispecchiare delle consuetudini locali, non un sistema generale. Durante l’ultimo medioevo troviamo delle comunità parrocchiali che, forse anche riflettendo la cultura giuridica dei loro parroci, tengono aggiornati i libri parrocchiali non ancora prescritti dal Tridentino. Ad esempio la chiesa prepositurale di santa Maria maggiore di Chivasso, sede della collegiata dei santi Maria e Pietro, possedeva libri parrocchiali – soprattutto dei battesimi – risalenti al Quattrocento e clandestini e introduce la forma ‘tridentina’, cioè pubblica, di celebrazione delle nozze.


23 Al primo Cinquecento. Non escluso che altre comunità piemontesi fossero nella stessa situazione.

Sol tanto il concilio di Trento però riesce ad ordinare la materia attraverso disposizioni cogenti per tutti i pastori d’anime. Se si legge bene il dettato del concilio di Trento riferito ai battesimi, si rende conto che il concilio stesso sembra sottintendere l’esistenza dei libri battesimali. Dopo Trento, nel *Rituale romanum* viene raccomandato ai parrocchi di curare l’imposizione di un nome cristiano agli infanti per quanto possibile; ove non si potesse raggiungere questo risultato per il primo nome, si invitano i sacerdoti a aggiungere al precedente un secondo nome di un santo e a fare l’esatta annotazione nel libro dei battesimi. Il problema espresso dai padri tridentini riflette l’usanza medievale di imporre nomi di antenati a volte un po’ goffi e stravaganti, non appartenuti a nessun santo cristiano. Le blande raccomandazioni del *Rituale forse sono il risultato di una diffusa noncuranza relativa ai nomi nella prassi popolare: infatti il *Catechismo romano*, pubblicato da papa Pio V dopo il concilio tridentino, parlava ben altro linguaggio – dai nomi piuttosto aspri – affermando che è da riprendere «qui gentilium nominum, et eorum praecepta, que sceleratissimius fuerunt, tam dilectum passim, et eorum imposuit.»


27 *Rituale romanum...*, cit., tit. II, cap. 1, De sacramento baptismi ritie administraando, n. 54, p. 10. Si raccomanda «ne obscaena, fabulosa, aut ridicula, vel immoralium, vel inhumanum, vel impuro et obsoleta nominam imponantur; sed potius, quatenus fieri potest, sanctorum».

28 Ne fornisce un certo quadro Spagnesi, *Nome...*, cit., p. 300.

29 Questo e altri richiami ancora si leggono in *Catechismus ad parochos...*, cit., pars II, *De sacramento baptismi*, n. 75, p. 171.
I libri parrocchiali hanno uno specifico valore giuridico: il parroco che li redige svolge funzioni notarili, simili a quelle del cancelliere vescovile. Sono documenti pubblici ecclesiastici che fanno piena fede – anche in foro esterno – circa le attestazioni contenute (ad esempio sulla paternità e maternità, legittimità dei natali, sull’avvenuto matrimonio canonico…). Sia il vecchio Codice di diritto canonico piano-benedettino (al can. 1813) sia l’attuale (can. 535, 895), promulgato nel 1983, esigono grande rigore e diligenza nella compilazione e nella custodia dei libri parrocchiali. Il nuovo Codice di diritto canonico si preoccupa particolarmente della conservazione degli antichi libri, i quali sono probanti strumenti analogici per il periodo in cui non esistevano uffici di stato civile. Le loro attestazioni fanno piena fede, in foro anche civile, sottoscritte dal parroco e munite di autenticazione della cancelleria vescovile.

È noto che il cambiamento di nome nelle culture antiche si accompagna ad una variazione della condizione del soggetto, a livello sociale e pure a livello religioso. Nel cristianesimo anche in occasione della professione religiosa, nelle sue varie forme – temporanea o perpetua, semplice o solenne – il nome assume un rilievo particolare. Generalmente si assiste per tradizione al mutamento di nome. Colui che, nel cattolicesimo, entra in una religione – ordine o congregazione – cambia il nome per esprimere il nuovo orientamento della propria vita. In tale maniera si diventa partecipi di un determinato ‘stile’ di vita religiosa e, dunque, si ritiene opportuno abbandonare il vecchio nome di battesimo per assumere uno che identifica meglio obiettivi e aspirazioni nella nuova realtà istituzionale in cui si è inscritti. Ciò a dimostrare che nella professione religiosa si è lasciato tutto della vita passata, perfino il nome. Anche queste scelte di nomi sono previste e disciplinate dal diritto canonico.

29 Anche motivi culturali entravano in gioco nel cambio del nome; si pensi al diffuso costume degli umanisti rinascimentali di mutare nome per richiamarsi più da vicino all’antichità greca o latina. Erasmo da Rotterdam nella vecchiaia si pentì di non aver adottato il nome Erasmius, più dolce, invece di Erasmo (J. Huizinga, Erasmo, trad. it., Torino, 1975, p. 23).

30 Si veda, in sintesi, L. Ferraris, Regulare, in [Prompta] bibliotheca canonica, iuridica et moralem theologica VI, Romae, 1890, pp. 584-636.


33 Sul personaggio cfr. op. cit., I, pp. 541-546.

34 Al sommo pontefice eletto viene domandato dal cardinale decano se accetta l’elezione; dato il consenso, l’eletto diviene papa a tutti gli effetti e gli viene ancora domandato come vuole chiamarsi («quomodo vis vocari?»), egli risponde «vo- cahor...» e subito dopo si dà l’annuncio al popolo.

35 Il Ferraris ricorda la stima di Adriano VI verso i sommi pontefici di nome Adriano, oltre alla venerazione di Marcello II per san Marcello papa: Ferraris, Papa..., cit., n. 69, p. 38.

36 «Marcello Cervino [...] uomo di natura grave e severa, d’animo costante, qual volle dimostrare nella prima azione del pontificato, con ritenere il nome me-
Il nuovo nome di chi è eletto papa costituisce una prassi tradizionale, fondata sullo stesso principio religioso per cui chi cambia stato, ad esempio entrando in religione, è un po' come se fosse rigenerato da una sorta di 'battesimo', diviene 'uomo nuovo' – secondo le celebri espressioni paoline – tuttavia non si tratta mai di un obbligo giuridico e qualunque sommo pontefice rimane libero di non seguire questa usanza. Di solito in età moderna era normale che il papa eletto scegliesse il nome del predecessore suo benefattore o che l'avesse creato cardinale. Può essere curioso osservare che il papa usava ancora il proprio nome di battesimo in alcune circostanze: ad esempio i brevi apostolici e i documenti della dataria apostolica erano siglati con l'iniziale del nome battesimale o religioso del pontefice. Il papa defunto, durante le cerimonie di accertamento del decesso, veniva sfronato per tre volte con un martelletto sulla fronte dal cardinale camerlengo e altrettante volte era chiamato col nome e cognome da semplice fedele (ad esempio: Angelo Giuseppe Roncalli), procedura praticata fino a papa Giovanni XXIII. Oggi sembra che l'uso del nome battesimale per il papa si sia di molto ridotto, restando per alcune limitate circostanze.

desimo e significar al mondo di non esser fatto un altro per la degnità ricevuta, cosa a punto opposta a quello che da tanti suoi precessori fu fatto (P. Sarpi, Istoria del concilio tridentino, I, Torino, 1974, lib. V, p. 631). Come tutte le affermazioni del teologo servita, anche questa va letta all'interno della polemica antipapale dell'autore; il quale, proprio su Marcello II, riporta certi pettegolezzi, a proposito di una inverosimile propensione del pontefice per l'astrologia, senza confutarli minimamente (pp. 632-633).

37 Un elenco di casi singolari in merito sta in Moroni, Nome dei papi, in Dizionario..., cit., XLVIII, pp. 87-90. L'aurora, primo aiutante di camer di papa Gregorio XVI, raccoglieva materiale da molte fonti bibliografiche, ma pure dalla tradizione orale della curia romana.

38 2 Cor. 3, 17; Ephes. 2, 15 e 4, 24.

39 Si vedano le argomentazioni di Ferraris, Papa..., cit., nn. 67 e 69, pp. 37 e 38.

40 Cfr. le interessanti notizie fornite da Moroni, Nome dei papi, in Dizionario..., cit., XLVIII, pp. 84-90.

41 T. Frenz, I documenti pontifici nel medioevo e nell'età moderna, a cura di S. Pagano, Città del Vaticano, 1989, p. 32 ss.

ze, lasciate alla prassi e non disciplinate dal diritto canonico, quale l'onomastico del pontefice, festeggiato nel giorno di commemorazione liturgica del santo il cui nome fu imposto al momento del battesimo.

Si può infine menzionare che nel tempo vi furono in Italia città denominate col nome dei papi: Alessandria, da papa Alessandro III, Pienza, da Pio II e altre ancora.

Nella curia romana esisteva dall'età medievale un chierico detto nomenclator incaricato di chiamare coloro che sedevano alla mensa papale; era uno dei sette ufficiali palatini maggiori della Santa Sede, dotato di particolari precedenze nell'esercizio delle sue funzioni. Fu soppresso in età moderna.

Nella liturgia cattolica, anch'essa in buona parte regolata dal diritto canonico (un tempo si parlava anche di diritto liturgico), esisteva uno specifico spazio riservato a un particolare culto per il nome di Gesù e il nome di Maria.

Un vero e proprio culto pubblico al nome di Gesù fu promosso da san Bernardino da Siena all'interno dell'osservanza e tra i fede- li. Il monogramma del nome di Gesù, trascritto in caratteri greci, jota, eta e sigma (I H S), sormontato dalla croce, circondato da dodici raggi dorati, fu diffuso ovunque dal santo durante la sua predicazione e riprodotto infinitamente – anche a scopo impietatorio – su altari, case, porte, scudi.

Numerose città deliberarono di inserirlo in perpetuo nel proprio stemma: tra le tante, cito Casale Monferrato che, commossa dalla predicazione di san Bernardino nel 1418, lo assunse come complemento del proprio emblema araldico nel 1450, alla morte del santo, pure in segno di riconoscenza verso l'opera di pacificazione tra le fazioni politiche rivali realizzata in città dagli osservanti.

42 Moroni, Nomenclator, in Dizionario..., cit., XLVIII, pp. 90-92.
43 Queste festività oggi sono state soppresse – e non si trovano più nel Messe- le romano – dalla riforma liturgica successiva alla costituzione Sacrosanctum concilium sulla sacra liturgia approvata dal concilio ecumenico Vaticano II.
44 Poì fu interpretato popolarmente come acrostico: Jesus Hominum Salvator.
45 Lo stemma comunale di Casale è composto dall'accostamento degli stemmi dei "sovrani naturali" – secondo la definizione tradizionale nella storiografia loca-
Casale non lo abbandonò nemmeno nel periodo dell’anticlericalismo dominante a fine Ottocento.

Il monogramma col nome di Gesù radiato fu anche assunto quale emblema dalla Compagnia di Gesù ed ebbe, come l’ordine religioso, una vasta diffusione in tutto il mondo cattolico.

Seppure criticata a livello teologico e liturgico, questa devozione del nome di Gesù si estese a tutta la Chiesa, anche in considerazione delle dottrine paoline sulla forza salvifica del nome di Gesù. Innocenzo XIII, su richiesta dell’imperatore Carlo VI, fissò la festa alla seconda domenica di gennaio. La riforma di papa Pio X la stabilì nella domenica fra il 2 e il 5 gennaio.

La festa del nome di Maria nacque in Spagna; nel 1683-84 venne estesa a tutta la Chiesa da papa Innocenzo XI, in memoria della liberazione di Vienna dall’assedio turco, e fissata al 12 settembre.

Mi ferma qui.

Consapevole di aver presentato un primo sondaggio sulla materia onomastica nella Chiesa e nel suo diritto, sondaggio suscettibile di ulteriori ricerche e approfondimenti che spero di portare a compimento quanto prima.

Bibliografia

Bertachini D.J., Repertorium, Venetiis, 1590.
Calmet A., Dictionnaire... de la Bible, Toulouse, 1783.
Cappello F.M., Tractatus canonici moralis de Sacramentis, I, Romae, 1938.

d. Catechismus ad parochos, Parmae, 1797.
Concili Tridni Canones et decreta, Lugduni, 1744.
De Rosate A., Dictionarium iuris tam civilis quam canonici, Venetiis, 1557.
Moroni G., Dizionario di erudizione storico-eclesiastico, IV, Venezia, 1840.
Ferraris L., [Prompta] bibliotheca canonicum, iuridica moralis theologica, VI, Romae, 1840.


Lupano A., Tra Paleologi e Savoia: il giovane Angelo Carletti e la sua famiglia, in Prate Angelo Carletti osservante nel V centenario della morte (1495-1995), Atti del convegno: Cuneo, 7 dicembre 1996-Chi-
Messori V., Ipotesi su Maria, Fatti, indizi, enigmi, Milano, 2005.
Missale romanum, Mediolani, 1953.
Novum testamentum graece et latine, edidit A. Merk, Romae, 1938.
Rituale romanum, Bassani, 1773.
Sorcorum Bibliorum Vulgatae editionis Concordantiae, Venetiis, 1733.